



COMUNE DI GIULIANA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CAP 90030 – Cod. Fiscale. 02655100820
C.da Licciardo, snc – tel. 0918356357 – fax 0918356077

comunedigiuliana@alice.it

comunedigiuliana@pec.it

www.comune.giuliana.pa.it



Regione
Siciliana

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 13/07/2023

Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e di interfaccia.

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità locale di Protezione civile;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO il D.P.R.S. n. 297 del 04/06/2008;

VISTO il T.U. delle Leggi di P.S. approvato dal R.D. n. 773/1931;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;

il D. Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997n. 59 e s.m.i.;

VISTE:

- la legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:

- all’art. 33 l’attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- all’art. 42 “Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi”, nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 “Legge - quadro in materia d’incendi boschivi”;

- la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione

- l’O.P.C.M. n. 3606 del 28 Agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali.

- la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art.108 D. lgs n. 112/98”

VISTA la nota prot. 54028/S.A.B. del 06/06/2023, comunicata ai Comuni della Sicilia dell'avvio della campagna antincendio, per consentire ai Sindaci di poter predisporre le ordinanze antincendio di competenza;

ATTESA la necessità di dover adottare nel contempo opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

ORDINA

- 1) **Fino al 15 ottobre** in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale è fatto divieto:
 - a. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - b. di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
 - c. di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
 - d. di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
 - e. di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
 - f. di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;

È FATTO OBBLIGO, entro e non oltre 10 giorni dalla data del presente provvedimento, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale:

- di provvedere alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- di realizzare e mantenere pulita una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini del fondo.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stereo; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità o qualora le piante fossero ammalate è consentito distruggerle, all'interno della proprietà, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui.

È assolutamente vietato accendere fuochi dal 13 luglio al 15 settembre.

Nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 ottobre, a distanza superiore a m. 200 dai boschi, sempreché le condizioni meteorologiche lo consentano, previa comunicazione formale al locale Distaccamento Forestale e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00. L'area circostante al sito dove s'intende effettuare le operazioni di distruzione dei suddetti residui dovrà essere arata per un raggio di almeno mt. 10.

La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque abbia acceso fuochi/secondo le modalità predette dovrà preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

* * * *

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) oppure amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L.R. n. 16/96) la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

L'inosservanza delle disposizioni di carattere preventivo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1-quater, comma 5, L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e perseguibili anche ai sensi dell'art. 449 e 650 del C.P.

Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano altresì, per quanto compatibili, gli artt. 17 bis e 59 del TULPS.

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza e provvedere all'applicazione della relativa sanzione in caso di accertamento diretto di inadempienza e/o di rapporto redatto dai Vigili del Fuoco.

Si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 gg. e entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2023

IL SINDACO
Francesco SCARPINATO

